

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SU DELEGA AL PERSONALE
DIPENDENTE**

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto (C.F.: 02026690731), di seguito "ASL Taranto", nella persona di Dr. Vito Gregorio Colacicco, nato il 02/10/1957 a LATERZA (TA), in qualità di rappresentante legale pro-tempore

e

..... con sede legale in
codice fiscale e partita IVA: e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "albo unico") al n. (di seguito per brevità "ISTITUTO"), nella persona del nato a, CF, in qualità di procuratore

premesse che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'ASL Taranto, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella

misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Area gestione Risorse Finanziarie, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN.....o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato dall'Area gestione Risorse Finanziarie mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il.....e si intende valida per quattro anni, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo

Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 10, l’Istituto si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l’Istituto dovrà inviare un’apposita analoga comunicazione all’Area Gestione del Personale, Affari Generali e Risorse Finanziarie, all’indirizzo di posta certificata: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Taranto,

Per l'Istituto

.....
.....
.....
.....

Per l'Amministrazione

.....
.....
.....
.....